



Del. n. 1/2021/INPR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nelle Camere di consiglio dell'11 e del 18 gennaio 2021

composta dai magistrati

Dott. Antonio CONTU - Presidente (relatore)

Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario

Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario (relatore)

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visto la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l'articolo 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni [...]*";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali [...]*";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi*

concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2020, n. 14/DEL/2000, recante “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 dicembre 2020, n. 20/SSRRCC/INPR/20 avente ad oggetto “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2021”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 28 dicembre 2020, n. 20/SEZAUT/2020/INPR;

Considerata l’ampiezza e la complessità degli adempimenti che le sezioni regionali di controllo sono chiamate a svolgere *ex lege*;

Viste le note di convocazione delle indicate Camere di consiglio;

Uditi i relatori, Antonio Contu (Presidente) e Matteo Santucci (Referendario);

DELIBERA

di approvare il “Programma delle attività per l’anno 2021 della Sezione regionale di controllo per le Marche”, nei termini di seguito esposti.

1. Amministrazione regionale

In ambito regionale la Sezione sarà impegnata nelle seguenti attività.

1.1 Esame del bilancio preventivo 2021-2023 e del conto consuntivo 2020 della Regione Marche (articolo 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1.2 Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio finanziario 2020, con ricorso, ai fini dello svolgimento delle verifiche di competenza, ad operazioni di campionamento nonché agli strumenti previsti dall’art. 30, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea*), a mente del quale “la Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l’accesso alle banche di dati da esse costituite o alimentate” (articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1.3 Relazione sulla gestione sanitaria della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2020 (articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1.4 Relazione sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2020 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1.5 Esame della relazione annuale del Presidente della Regione Marche sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, e sui controlli effettuati nell'anno 2020 (articolo 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1.6 Verifiche sugli esiti dell'attività di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

1.7 Controlli sui rendiconti resi dal Presidente della Regione Marche quale vice commissario titolare di contabilità speciale e successiva verifica della corretta gestione dei fondi destinati agli interventi emergenziali e strutturali necessari a far fronte ai danni causati dagli eventi sismici del 2016 (articolo 5, comma 5-*bis*, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 2, comma 2-*octies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione del 26 febbraio 2011, n. 10, per quanto applicabili alla luce di quanto previsto dall'art. 50 del recente Codice della protezione civile).

Le verifiche potranno, altresì, vertere, in coerenza con i criteri esposti nel programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2021, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 20/SSRRCC/INPR/20, sullo stato della ricostruzione post-terremoto.

In applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, gli esiti di talune delle verifiche programmate potranno trovare opportuna rappresentazione nella relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Marche.

2. Amministrazioni provinciali e comunali

Per quanto concerne l'ambito degli enti locali la Sezione sarà impegnata nelle seguenti linee di attività.

2.1 Esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali della Regione Marche sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico-finanziaria (articolo 1, commi 166 e 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 148-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Le verifiche della Sezione saranno rivolte - anche tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma delle attività per il 2021 stabilito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR - prioritariamente, nei confronti di quegli enti locali che presentino una maggior vetustà dei controlli, ovvero, in via subordinata, un "*avanzo disponibile*" (lettera E del prospetto ministeriale) minore o uguale a zero.

Ulteriori criteri selettivi, qualora necessari ad una più puntuale delimitazione del campione da sottoporre a controllo, sono individuati nell'esistenza di un fondo anticipazione di liquidità (FAL) maggiore di zero, evidenza dell'avvenuto ricorso alle anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento), ovvero, in subordine, nella presenza di un Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) uguale a zero o non valorizzato.

Fermi gli esposti parametri di selezione, che peraltro rappresentano utili segnalatori, c.d. *alert*, di situazioni critiche nella tenuta degli equilibri, si ritiene opportuno, considerate le caratteristiche demografiche degli enti locali insistenti sul territorio regionale, che una frazione dei comuni sottoposti a controllo conti una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Si rappresenta, infine, che costituiranno, in ogni caso, oggetto di verifica le misure consequenziali adottate dagli enti locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.2 Verifica annuale, da effettuarsi nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (articolo 148, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

2.3 Esame delle relazioni di fine mandato trasmesse dai sindaci e dai presidenti delle province, nei quali le elezioni amministrative si svolgeranno nel corso dell'anno 2021 (articolo 4, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

2.4 Consolidamento dell'attività di verifica degli esiti delle operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dagli enti locali al 31 dicembre 2019 e aggiornamento di tale linea di attività a tutto l'esercizio 2020 (articolo 20,

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

2.5 Esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e delle relazioni semestrali afferenti al relativo stato di attuazione (articoli 243-*bis* e seguenti, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, talune delle verifiche programmate potranno essere svolte congiuntamente agli ordinari controlli di legittimità e regolarità delle gestioni (articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 148-*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

3. Enti del servizio sanitario regionale

3.1 Esame dei bilanci d'esercizio degli enti del servizio sanitario regionale sulla base delle relazioni-questionario trasmesse dai competenti organi di revisione economico-finanziaria (articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

4. Controlli di legittimità

4.1 Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza (art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20);

4.2 Controllo successivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza (articolo 10, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123).

5. Attività consultiva

5.1 La Sezione continuerà a svolgere attività consultiva in relazione alle richieste di parere, in materia di contabilità pubblica, formulate dalla Regione Marche ovvero dagli enti locali territoriali (articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

6. Attività del Collegio di controllo per le spese elettorali

6.1 La Sezione, ai fini della verifica del rispetto dei limiti sanciti dalla vigente normativa, effettuerà le previste attività di controllo sui rendiconti delle spese sostenute dalle formazioni

politiche che partecipano alle elezioni dei Comuni con oltre 30.000 abitanti (art.13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96).

7. Fondi europei

7.1 In ragione delle pesanti ripercussioni degli eventi sanitari straordinari da COVID-19 sulla situazione finanziaria generale e dello sforzo finanziario che l'Unione europea è chiamata ad affrontare per il superamento della crisi, la Sezione ritiene opportuno programmare, in coerenza con i criteri di controllo elaborati dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/SSRRCC/INPR/20 del 16 dicembre 2020, verifiche sulla:

- capacità di utilizzo dei fondi comunitari da parte dei gruppi di azione locale (GAL);
- fruizione e impiego dei fondi europei che confluiranno nel c.d. *Recovery Fund* (programma Next generation EU);
- gestione delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione delle politiche di coesione sociale ed economica (programmazione, erogazione, utilizzo ed eventuali obblighi restitutori);
- riprogrammazione dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) per fronteggiare la crisi e preparare la ripresa.

Secondo quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con il programma delle attività per il 2021, saranno valutati i parametri di efficienza organizzativa e di gestione degli interventi.

Le esposte linee programmatiche di controllo, tenuto conto della complessità e dell'ampiezza degli adempimenti attribuiti *ex lege* alle sezioni regionali della Corte dei conti, delle risorse umane disponibili in organico nonché della possibile evoluzione del quadro normativo di riferimento, potranno subire integrazioni e modificazioni.

DISPONE

che a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Presidente del Consiglio della Regione Marche;
- al Presidente della Giunta della Regione Marche;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Marche;
- ai Presidenti dell'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI-Marche), dell'Unione regionale Province marchigiane (UPI-Marche), della Lega regionale delle autonomie locali, dell'Unione nazionale Comuni e Comunità enti montani (UNCCEM) delle Marche, anche per il successivo inoltrare agli enti locali della Regione;
- ai Presidenti degli Ordini provinciali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nelle Camere di consiglio dell'11 e del 18 gennaio 2021.

I relatori

Antonio CONTU

Matteo SANTUCCI

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio CONTU

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 18 gennaio 2021

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara MECOZZI

f.to digitalmente